

Oggetto: L.R. 3 AGOSTO 1998, N. 20. INTERVENTI PER LO SVILUPPO ED IL SOSTEGNO DELL'APICOLTURA. DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' E DEI CRITERI DI FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' ED INIZIATIVE APISTICHE PER IL 2008/2009.

(oggetto da inserire in fase di caricamento proposta)

Premesso che la L. R. 3 agosto 1998, n. 20 recante norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte all'art. 6 prevede la concessione dei seguenti contributi in conto capitale per lo sviluppo ed il sostegno dell'apicoltura:

- a) Costruzione, ristrutturazione e ammodernamento delle strutture aziendali di lavorazione e conservazione della produzione degli alveari;
- b) Acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti degli alveari, acquisto o ammodernamento degli apiari;
- c) Allevamento e selezione di api regine di razza ligustica finalizzati alla formazione di ceppi adatti alle condizioni climatiche e nettarifere del Piemonte e con ottimale resistenza alle patologie ed alle parassitosi;
- d) Adeguamento alle norme igienico-sanitarie dei locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare;
- e) Sostituzione delle api regine presenti negli allevamenti all'interno delle zone di rispetto, di cui all'art. 27, con api regine di razza ligustica;
- f) Assistenza tecnica apistica da erogare a tutti gli apicoltori;
- g) Formazione ed aggiornamento professionale degli apicoltori;
- h) Promozione, divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti;
- i) Programmi di ricerca;
- l) Ogni altra iniziativa utile allo sviluppo ed all'incremento quali-quantitativo dell'apicoltura e dei suoi prodotti;

Preso atto che la Regione Piemonte:

- con L.R. 8 luglio 1999, n. 17 all'art. 2, comma 1, lett. c) ha trasferito alle Province gli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali e ha riservato alla sua competenza, relativamente alle funzioni amministrative trasferite, rispettivamente all'art. 6, comma 2, lett. e) le funzioni inerenti l'assistenza tecnica, la formazione professionale, la ricerca e la promozione e all'art. 6, comma 1, lett. b) le funzioni di indirizzo e coordinamento;
- con D.G.R. n. 85 – 4235 del 22.10.2001 ha adottato le istruzioni operative per l'applicazione della L. R. n. 20/1998;
- con D.G.R. n. 22 – 5062 del 14.01.2002 ha provveduto ad adeguare le percentuali di contributo concedibili ai sensi della L.R. n. 20/1998 per gli interventi di cui all'art. 6 comma 2 lettere a) e b) della suddetta legge;

Dato atto che nel bilancio 2009 esiste la necessaria disponibilità finanziaria derivante dalle economie attualmente accertate relative all'attuazione dell'intervento previsto dalla L.R. n. 20/1998 nelle annualità precedenti e suscettibili di aumento in sede di liquidazione dei contributi concessi, disponibili sul capitolo n. 1866 per Euro 144.675,46;

Ritenuto opportuno aprire i termini di presentazione delle domande allo scopo di sostenere lo sviluppo dell'apicoltura novarese e dei suoi prodotti, individuando quali prioritari gli interventi



che più appaiono orientati a favorire il miglioramento, anche qualitativo, con particolare riferimento al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie;

Ritenuto di utilizzare per il finanziamento delle domande che perverranno con l'apertura del presente bando prioritariamente le economie realizzate per l'attuazione del medesimo intervento nelle annualità precedenti, per una disponibilità complessivamente determinata in Euro 144.675,46;

Tenuto conto che l'Assessorato Regionale competente non ha espresso parere contrario all'apertura del punto l) della L.R. 20/98, al fine di consentire esclusivamente l'acquisto di autocarri attrezzati per l'esercizio del nomadismo;

Ritenuto altresì opportuno individuare le priorità di finanziamento in modo tale da soddisfare la più ampia fascia d'utenza possibile e da garantire una più equa ripartizione delle risorse disponibili individuando, a tal fine, la spesa minima ammissibile nella misura di Euro 1.000,00 e la spesa massima ammissibile nella misura di Euro 100.000,00 per azienda con un massimo di Euro 35.000,00 per acquisto di autocarri (i contributi per l'acquisto di autocarri non sono erogabili a coloro che avessero già fruito di tali benefici) e di Euro 15.000,00 per l'acquisto di alveari;

Considerato che nel bilancio 2009 esiste la necessaria disponibilità finanziaria pari ad Euro 144.675,46;

A voti unanimi,

## **DELIBERA**

1.1 di disporre ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L.R. n. 20/1998 l'apertura dei termini di presentazione delle domande di contributo limitatamente ai seguenti interventi:

- I. costruzione, ristrutturazione e ammodernamento delle strutture aziendali di lavorazione e conservazione della produzione degli alveari;
- II. acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti degli alveari, acquisto o ammodernamento degli apiari;
- III. adeguamento alle norme igienico-sanitarie dei locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare;
- IV. ogni altra iniziativa utile allo sviluppo ed all'incremento quali-quantitativo dell'apicoltura e dei suoi prodotti, esclusivamente l'acquisto di autocarri attrezzati per l'esercizio del nomadismo orientati a favorire il miglioramento della gestione e della qualità del lavoro e della salute dei lavoratori;
- V. spese generali e tecniche connesse alla realizzazione degli interventi di cui ai punti I. e II. con un massimale del 7% in zona svantaggiata e 6% nelle altre zone;



1.2 di precisare che l'acquisto di autocarri attrezzati per l'esercizio del nomadismo dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- a) il mezzo dev'essere immatricolato come autocarro e non per uso promiscuo,
- b) non è ammissibile l'acquisto di mezzi usati,
- c) il mezzo dovrà essere cassonato e con una portata minima di 35 Q.li,
- d) per portate inferiori il mezzo dovrà essere attrezzato per il nomadismo, con attrezzature amovibili atte al carico e scarico delle arnie,
- e) per accedere al finanziamento dovrà essere dimostrata, tramite apposita relazione, la necessità dell'acquisto del mezzo, tale relazione dovrà contenere una descrizione della consistenza aziendale, le produzioni medie e con indicati i siti nei quali si è effettuato il nomadismo negli anni precedenti.

La concessione del contributo sarà condizionata dal parere dell'Ufficio istruttore sulla sostenibilità dell'investimento.

2. di stabilire che possano presentare domanda, in carta libera, per accedere ai contributi anche di più interventi gli apicoltori produttori apistici singoli o associati e gli apicoltori amatoriali che si impegnino, entro un anno dal godimento dei contributi, ad acquisire tutti i requisiti dell'apicoltore produttore apistico e a proseguire tale attività per almeno cinque anni, nel caso di investimenti immobiliari e fondiari, e si impegnino inoltre a mantenere il vincolo di destinazione degli immobili per almeno 10 anni. Per essere ammessi al bando occorre aver presentato denuncia annuale di possesso alveari ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 20/1998. Le domande possono essere presentate alla Provincia di Novara - Settore Agricoltura - Via Dominioni, 4 - a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ed entro le ore **12,00 del 14 settembre 2009** secondo il modello di domanda predisposto dallo stesso Settore e allegando la documentazione ivi prescritta;

3. di stabilire che i contributi vengano concessi dal Settore Agricoltura con apposite graduatorie approvate con provvedimenti del dirigente responsabile del Settore Agricoltura e redatte ogni 90 giorni sulla base delle domande pervenute nel trimestre precedente, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto dei criteri previsti dalla D.G.R. n. 85 - 4235 del 22.10.2001 (Allegato - parte generale, art. 5) e nei limiti di cui al successivo punto 5. dando priorità nell'ordine:

- 3.1 I. agli apicoltori produttori apistici singoli o associati;
- II. agli apicoltori amatoriali.

3.2 In subordine al precedente punto 3.1, ai richiedenti il contributo per l'attuazione dei seguenti interventi (già individuati al precedente punto 1.), nell'ordine:

- I. costruzione, ristrutturazione e ammodernamento delle strutture aziendali di lavorazione e conservazione della produzione degli alveari;
- II. acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti degli alveari, acquisto o ammodernamento degli apiari;
- III. adeguamento alle norme igienico-sanitarie dei locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare;
- IV. ogni altra iniziativa utile allo sviluppo ed all'incremento quali-quantitativo dell'apicoltura e dei suoi prodotti, esclusivamente l'acquisto di autocarri attrezzati per l'esercizio del nomadismo orientati a favorire il miglioramento della gestione e



della qualità del lavoro e della salute dei lavoratori;

- 3.3 In subordine al precedente punto 3.2, nell'ambito di ciascun intervento, nell'ordine:
    - I. ad apicoltori che non siano beneficiari di domanda, già presentata ed approvata per l'anno 2007;
    - II. ad apicoltori che siano beneficiari di domanda, già presentata ed approvata per l'anno 2007.
  
  - 3.4 In subordine al precedente punto 3.3, in base alla fascia altimetrica del comune in cui si trova la sede aziendale, nell'ordine:
    - I. montagna;
    - II. collina;
    - III. pianura.
  
  - 3.5 In subordine al precedente punto 3.5, agli IAPT (Imprenditore Agricolo a Titolo Principale),
  - 3.6. In subordine al precedente punto 3.6, agli apicoltori in possesso della qualifica di apicoltore biologico.
  - 3.7. In ultimo, all'ordine di presentazione della domanda attestato dal numero di protocollo apposto dal Settore Agricoltura all'atto della ricezione.
4. di determinare che la concessione dei contributi previsti dalla L.R. n. 20/1998 avvenga nel limite annuo ammissibile fissato per la spesa minima in Euro 1.000,00 e nella spesa massima in Euro 100.000,00 per azienda, con un massimo di Euro 35.000,00 per acquisto di autocarri (solo per le aziende che non hanno già fruito negli ultimi 5 anni di tale agevolazione), e un massimo di Euro 15.000,00 per l'acquisto degli alveari, cumulabile con la presentazione di più domande;
  5. di stabilire che non possano essere presentate richieste di contributo su interventi precedentemente richiesti sulla legge in oggetto, e non ancora collaudati;
  6. di stabilire che i contributi concessi siano liquidati con provvedimento del dirigente responsabile del Settore Agricoltura entro novanta giorni dal collaudo dell'iniziativa da parte del Settore Agricoltura;
  7. di dare atto che per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 20/1998, alla D.G.R. n. 85 – 4235 del 22.10.2001 recante le istruzioni operative per l'attuazione della L.R. 20/1998, alla D.G.R. n. 22 – 5062 del 14.01.2002 di adeguamento delle percentuali massime di contributo, e le altre disposizioni, qualora applicabili;
  8. di dare atto che sono stati espressi i pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dal Segretario Generale;
  9. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata a:
    - Settore Agricoltura



Inoltre,

### **LA GIUNTA PROVINCIALE**

- sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento;
- in accoglimento della proposta suddetta;
- ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

A voti unanimi,

### **DELIBERA**

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

